



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

Le informazioni statistiche della Banca d'Italia  
sul rischio di credito e la nuova rilevazione AnaCredit

di Maria Di Noia e Davide Moretti

Aprile 2020

Numero

554





BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

Le informazioni statistiche della Banca d'Italia  
sul rischio di credito e la nuova rilevazione AnaCredit

di Maria Di Noia e Davide Moretti

Numero 554 – Aprile 2020

*La serie Questioni di economia e finanza ha la finalità di presentare studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della Banca d'Italia e dell'Eurosistema. Le Questioni di economia e finanza si affiancano ai Temi di discussione volti a fornire contributi originali per la ricerca economica.*

*La serie comprende lavori realizzati all'interno della Banca, talvolta in collaborazione con l'Eurosistema o con altre Istituzioni. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.*

*La serie è disponibile online sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).*

ISSN 1972-6627 (stampa)

ISSN 1972-6643 (online)

*Stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia*

# LE INFORMAZIONI STATISTICHE DELLA BANCA D'ITALIA SUL RISCHIO DI CREDITO E LA NUOVA RILEVAZIONE *ANACREDIT*

di Maria Di Noia e Davide Moretti\*

## Sommario

Il lavoro fornisce un quadro delle informazioni statistiche sul rischio di credito gestite dalla Banca d'Italia. L'Istituto ha una lunga tradizione nella raccolta sistematica e dettagliata di informazioni dal sistema finanziario. Con particolare riferimento a quelle sul rischio di credito, la Banca d'Italia, sin dall'inizio degli anni sessanta, gestisce il sistema di centralizzazione dei rischi e più di recente ha introdotto nuove raccolte di dati sul rischio di credito per rispondere *in primis* a specifiche esigenze di vigilanza. In un contesto internazionale in cui, anche per effetto dell'aumento della domanda di dati in seguito alla crisi finanziaria globale dello scorso decennio, tendono ad affermarsi *framework* di raccolta di informazioni sempre più granulari e armonizzati tra paesi, l'introduzione della rilevazione *AnaCredit* può costituire il volano per la diffusione di un "nuovo paradigma" di raccolta basato su tali caratteristiche, nonché un forte incentivo per le Autorità nazionali ed europee verso la razionalizzazione dell'onere segnalatico a carico degli intermediari segnalanti.

**Classificazione JEL:** G21, C81.

**Parole chiave:** *AnaCredit*, Centrale dei rischi, rischio di credito, *non performing loans*, rilevazioni granulari, statistiche.

## Indice

1. Introduzione.....	5
2. L'importanza dei dati sul rischio di credito.....	7
3. Le rilevazioni granulari sul rischio di credito della Banca d'Italia .....	9
3.1. La Centrale dei rischi.....	9
3.2. La segnalazione sulle esposizioni in sofferenza.....	10
3.3. L'archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in <i>default</i> .....	12
4. La nuova rilevazione <i>AnaCredit</i> .....	14
4.1. Verso un nuovo paradigma? .....	14
4.2. Le principali caratteristiche di <i>AnaCredit</i> .....	16
4.3. Un unico modello <i>multipurpose</i> .....	18
5. L'integrazione tra le rilevazioni statistiche: stato dell'arte e prossime fasi .....	21
Conclusioni.....	29
Bibliografia.....	30
Elenco degli acronimi.....	32

---

\* Banca d'Italia, Dipartimento di Economia e Statistica, Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni statistiche.



## 1. Introduzione

La crisi finanziaria globale esplosa nell'agosto del 2007 e acuitasi con straordinaria violenza nei mesi successivi con un impatto eccezionale sull'attività economica mondiale (Caivano et al., 2010) ha spinto le Banche Centrali Nazionali (BCN) ad avviare importanti iniziative volte a rafforzare il patrimonio informativo disponibile per l'esercizio delle funzioni di vigilanza micro e macroprudenziale, politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca economica, gestione dei rischi e risoluzione delle crisi bancarie. Le nuove richieste informative rivolte agli intermediari hanno ampliato sia lo spettro delle informazioni acquisite, un esempio è rappresentato dall'attenzione dedicata al comparto immobiliare, sia il livello di granularità delle stesse.

La Banca d'Italia ha una lunga tradizione nella raccolta sistematica e dettagliata di informazioni dal sistema finanziario. Con riferimento a quelle relative al rischio di credito l'Istituto, sin dall'inizio degli anni sessanta, gestisce il sistema di centralizzazione dei rischi; più di recente, soprattutto per rispondere alle esigenze della funzione di vigilanza, ha avviato nuove raccolte granulari di dati sul rischio di credito. In ambito europeo la raccolta di informazioni armonizzate sul credito e sul rischio di credito ha avuto luogo prevalentemente a livello aggregato; ad esempio, rientrano in questo ambito le *survey* BSI e MIR nonché le segnalazioni di vigilanza FINREP e COREP fino all'avvento del Regolamento UE 2016/867 (Regolamento *AnaCredit*) che ha segnato il passaggio a una modalità di raccolta di informazioni statistiche "beyond the aggregates"<sup>1</sup>.

Il passaggio a rilevazioni sempre più granulari in luogo di schemi di raccolta di dati relativamente aggregati, presenta dei vantaggi sia per gli utenti, perché assicura una certa versatilità e flessibilità nell'utilizzo delle basi dati, sia per gli intermediari segnalanti, in quanto può contribuire a stabilizzare nel medio-lungo periodo i requisiti segnaletici e a ridurre gli oneri informativi<sup>2</sup>. Tale passaggio deve essere sostenuto dalla standardizzazione delle richieste informative da parte delle Autorità e da una forte inter-connettività tra le diverse basi dati, oltreché da infrastrutture e applicazioni informatiche in grado di gestire una considerevole mole di informazioni in modo efficiente e tale da garantire adeguati presidi a tutela della confidenzialità. In ambito SEBC sono già stati avviati alcuni progetti strategici finalizzati all'integrazione e armonizzazione dei dati *cross country* (tra i quali l'IReF<sup>3</sup>) che coinvolgono attivamente, oltre alla BCE e alle BCN, anche l'industria bancaria europea.

Un'ulteriore novità degli ultimi anni è rappresentata dalle innovazioni in campo statistico-metodologico e dal ricorso sempre più intenso alle nuove tecnologie digitali, che hanno aperto la strada a importanti innovazioni nel settore finanziario, ampliato grandemente la tipologia di informazioni statistiche di interesse e innovato le modalità di raccolta, gestione e utilizzo delle stesse. Le possibilità

<sup>1</sup> Su questa tematica, cfr. *Eighth ECB Statistics Conference: moving beyond the aggregates*, Francoforte, 6 luglio 2016 [https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/8th\\_stats\\_conf.en.html](https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/8th_stats_conf.en.html).

<sup>2</sup> Cfr. J.M. Israël et al. (2017).

<sup>3</sup> Cfr. [https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.esbc\\_integrated\\_reporting\\_framework201804.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.esbc_integrated_reporting_framework201804.en.pdf).

offerte dalla disponibilità di *big data* e di nuove tecniche di *machine learning* e intelligenza artificiale sono molto vaste e in continuo sviluppo, sia per gli intermediari, sia per le banche centrali nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale riguardo è importante osservare che la disponibilità di nuove fonti di dati tipicamente “non strutturati”<sup>4</sup> e di nuove tecnologie per elaborarli non ridimensiona l’importanza delle informazioni strutturate quali sono, per esempio, quelle segnalate dagli intermediari e raccolte dalla Banca d’Italia. Queste ultime presentano, infatti, caratteristiche peculiari in termini di completezza, standardizzazione e armonizzazione delle definizioni, copertura geografica dei fenomeni, livello di dettaglio, profondità storica, affidabilità e rappresentatività, che le rendono particolarmente idonei per i compiti istituzionali di una banca centrale<sup>5</sup>.

Questo lavoro illustra le iniziative realizzate o avviate dalla Banca d’Italia, anche in collaborazione con altre istituzioni, nell’ambito delle rilevazioni di informazioni sul rischio di credito<sup>6</sup>. Una tappa importante di questo processo è costituita dall’emanazione, a maggio 2016, del Regolamento *AnaCredit* che disciplina la nuova rilevazione armonizzata a livello europeo di informazioni granulari sul credito. Tale iniziativa costituisce non solo un passo in avanti importante verso la disponibilità di dati sempre più analitici, ma anche una innovazione fondamentale sotto il profilo dell’armonizzazione del *reporting* sul credito nel panorama europeo e della raccolta di informazioni *multipurpose*, ovvero utilizzabili per le analisi condotte nell’ambito di più funzioni istituzionali di competenza di una banca centrale.

La sostenibilità nel lungo periodo di una segnalazione così articolata e granulare è legata alla razionalizzazione degli attuali obblighi segnaletici e al contenimento degli oneri segnaletici complessivi sostenuti dagli intermediari bancari e finanziari. A livello nazionale, oltre all’integrazione già realizzata con la rilevazione nominativa sui tassi di interesse attivi, sono state esplorate ulteriori, possibili aree di razionalizzazione con altre *survey* granulari, quali quella relativa alle posizioni in sofferenza (*NPL-survey*) e quella dell’archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (*LGD-survey*). Tuttavia, il passaggio più significativo potrà riguardare l’integrazione tra *AnaCredit* e la Centrale dei rischi nazionale (CR), seguendo la strada già intrapresa in altri paesi.

Il lavoro è organizzato come segue. Il paragrafo 2 illustra la funzione dei dati sul rischio di credito, soffermandosi in particolare sul ruolo dei sistemi informativi sul credito e delle Centrali dei rischi pubbliche. Il paragrafo 3 si concentra sulle rilevazioni granulari sul credito gestite dalla Banca d’Italia: la CR; la segnalazione delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (*LGD-survey*); la rilevazione sulle esposizioni in sofferenza (*NPL-survey*). Il paragrafo 4 approfondisce le motivazioni sottostanti l’esigenza di disporre di nuove informazioni statistiche granulari e armonizzate e illustra le caratteristiche del nuovo *framework AnaCredit* e i molteplici possibili utilizzi della nuova base dati. Il paragrafo 5 delinea un possibile scenario evolutivo in ambito nazionale in cui le molteplici informazioni sul credito (in particolare la CR, *AnaCredit* e i tassi di interesse nominativi) potrebbero essere raccolte

<sup>4</sup> I dati strutturati, a differenza di quelli non strutturati, sono archiviati in database e organizzati secondo schemi e tabelle rigide, particolarmente adatti per la gestione relazionale delle informazioni.

<sup>5</sup> L. F. Signorini, *Tra segnalazioni nazionali e reporting armonizzato europeo: rafforzare la cooperazione tra gli intermediari e le autorità*, Roma, 15 maggio 2018.

<sup>6</sup> Non sono oggetto di trattazione le informazioni sul credito raccolte dai cosiddetti *Credit Bureau* privati (CB).



attraverso un'unica *survey* integrata, in raccordo con lo sviluppo dei progetti strategici avviati nell'ambito del SEBC.

## 2. L'importanza dei dati sul rischio di credito

L'importanza dei dati sul rischio di credito e, di conseguenza, dei sistemi di *credit reporting* pubblici o privati (*Credit Bureau*, CB) è ampiamente condivisa nel dibattito accademico e istituzionale. L'evoluzione dei sistemi di *credit reporting* ha proceduto di pari passo con la definizione degli standard internazionali sull'efficienza, la sicurezza e l'affidabilità degli stessi<sup>7</sup>, con l'obiettivo di favorire l'inclusione finanziaria di famiglie e imprese, contenere il fenomeno del sovra-indebitamento, facilitare il finanziamento delle piccole e medie imprese e supportare la vigilanza degli intermediari finanziari<sup>8</sup>.

Nel processo di erogazione del credito la valutazione iniziale della richiesta di fido è caratterizzata dalla presenza di asimmetrie informative tra l'intermediario che deve effettuare la valutazione e il nuovo potenziale prenditore. La funzione principale svolta dai sistemi informativi sul credito è di contribuire a ridurre tali asimmetrie, evitando la nascita dei fenomeni di *adverse selection* e di razionamento del credito nonché problemi di *moral hazard*<sup>9</sup>. La disponibilità di informazioni sulla storia creditizia di un soggetto, resa disponibile agli intermediari attraverso indicatori quali l'andamento dell'utilizzato negli ultimi dodici mesi, l'esposizione media per intermediario, la presenza di eventuali sconfinamenti, consente loro di selezionare la clientela più meritevole da affidare e di erogare il finanziamento applicando tassi di interesse più bassi. Al contrario, in assenza di tali indicatori, gli intermediari non disporrebbero delle informazioni necessarie per effettuare una corretta valutazione del merito creditizio del potenziale debitore e si tutelerebbero applicando condizioni di finanziamento coerenti con i livelli medi di rischiosità della clientela. I dati dei sistemi informativi sul credito vengono utilizzati dagli intermediari non solo nella fase di erogazione del credito ma anche nei successivi processi di monitoraggio della clientela, in quanto consentono di costruire sistemi interni di *early warning* capaci di cogliere tempestivamente eventuali criticità nei portafogli gestiti causati da mutamenti nelle condizioni di rischiosità della clientela. In questo quadro, non sorprende che le centrali dei rischi pubbliche siano presenti nella maggior parte delle economie avanzate e che si stiano affermando anche in altre realtà. Per

<sup>7</sup> Cfr. *General Principles for credit reporting*, International Committee on Credit Reporting (ICCR) - World Bank <http://documents.worldbank.org/curated/en/662161468147557554/pdf/70193-2014-CR-General-Principles-Web-Ready.pdf>

<sup>8</sup> Secondo i dati del *Doing Business* (World Bank, 2018), su 190 paesi analizzati 118 si sono dotati di una Centrale dei rischi pubblica, 100 di un sistema privatistico, 49 prevedono la coesistenza di entrambe le soluzioni. Soltanto 21 Paesi non hanno ancora un sistema centralizzato dei rischi – privato o pubblico. Molteplici iniziative formative vengono promosse ogni anno dalla *International Financial Corporation* della *World Bank* al fine di sostenere i paesi emergenti, di favorire lo sviluppo ordinato del mercato del credito e di stimolare il flusso internazionale di risorse finanziarie, e dunque degli investimenti bancari, verso le aree di maggiore interesse.

<sup>9</sup> Ricerche specifiche sulla condivisione delle informazioni sul credito risalgono già ai primi anni novanta. Cfr. Jappelli T. e Pagano M., *Information sharing in credit markets*, *The Journal of Finance*, vol. 48, n. 5, 1993; Jappelli T. e Pagano M., *Information Sharing, Lending and Defaults: Cross-Country Evidence*, *Journal of Banking and Finance*, vol. 26, n. 10, 2002.

le forti implicazioni con l'attività di vigilanza, esse sono generalmente gestite dalle BCN o dalle Autorità di vigilanza nazionali.

In Europa, il numero di Centrali rischi pubbliche (CRP) è fortemente aumentato dagli anni novanta; tra i paesi che hanno una CRP gestita dalla rispettiva BCN compaiono tutti i maggiori: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna, con l'esclusione del Regno Unito<sup>10</sup>. La gestione della tematica a livello nazionale rende fortemente eterogenee le caratteristiche delle CRP europee e tale eterogeneità costituisce uno degli ostacoli alla creazione di una base dati pubblica europea. La Tavola 1 dà conto di tale eterogeneità limitando il confronto in base alla tipologia di sistema di *reporting*, che può essere organizzato per singola linea di finanziamento (*loan-by-loan*, LbL) oppure dettagliato a livello di singolo cliente (*borrower-by-borrower*, BbB), alla soglia di segnalazione e all'anno di costituzione che riflette i differenti livelli di esperienza dei paesi.

Le CRP sono regolate da leggi e regolamenti nazionali. Esse raccolgono informazioni sui finanziamenti alla clientela e inviano agli intermediari partecipanti i flussi di ritorno contenenti l'indebitamento complessivo della stessa clientela segnalata nei confronti del sistema. Anche il servizio di prima informazione risponde alle medesime esigenze, fornendo dati consultabili dagli intermediari partecipanti per valutare il merito creditizio dei potenziali clienti. La valenza dei dati disponibili presso le CRP è sempre più riconosciuta dai regolatori e a livello internazionale, sia per l'importanza che tali informazioni rivestono nell'ambito dell'attività di vigilanza e di stabilità finanziaria, sia per promuovere il cosiddetto *responsible lending and borrowing* ampliando l'inclusione finanziaria della clientela e contrastando il fenomeno del sovra-indebitamento delle famiglie. A conferma di ciò, l'EBA nel 2015 ha espresso in una *Guideline* l'importanza delle CR pubbliche nei processi di valutazione e di monitoraggio del merito di credito<sup>11</sup>. Se all'esistenza di regole eterogenee fissate in ambito nazionale si aggiunge una modalità di utilizzo eterogeneo e non vincolante dei dati CRP da parte degli intermediari creditizi, emerge un quadro ancora più complesso degli ostacoli alla possibilità di creare un *framework* armonizzato a livello europeo.

**Tavola 1**

<b>Principali caratteristiche delle Centrali dei rischi pubbliche europee</b>															
	AT	BE	CZ	DE	ES	FR	IE	IT	LV	LT	MT	PT	RO	SI	SK
Sistema (1)	BbB	BbB	LbL	BbB	LbL	BbB	LbL	BbB	LbL	LbL	LbL	BbB	LbL	LbL	LbL
Soglia (euro)	35.000	0	0	1 mln	6.000	25.000	500	30.000	0	290	5.000	50	4.440	0	0
Anno costituzione	1986	1967	2002	1934	1963	1946	2013	1962	2003	1993	2016	1977	2004	2016	1997

Fonte: BCE.

Note: (1) *BbB*: *borrower-by-borrower*; *LbL*: *loan-by-loan*.

<sup>10</sup> CB privati (individuati anche con denominazioni diverse ma sostanzialmente equivalenti quali SIC (sistemi di informazione creditizia) o *private credit register*) sono presenti anche in Francia, Germania, Spagna, Austria, Portogallo e Irlanda oltre che in Italia. In Italia, operano attualmente cinque CB private: *CRIF S.p.A.*, *CTC – Consorzio per la Tutela del Credito*, *Cerved Group S.p.A.*, *Assilea*, *Experian – Cerved Information Services S.p.A.*

<sup>11</sup> Cfr. EBA, “*Guidelines EBA on creditworthiness assessment*”, 2015.

### 3. Le rilevazioni granulari della Banca d'Italia sul rischio di credito

La disponibilità dei dati sul rischio di credito in Banca d'Italia è storicamente ancorata alle esigenze informative nazionali sia per il contributo fornito alle valutazioni di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari, sia nello studio dei fenomeni creditizi e nella riduzione delle asimmetrie informative tra soggetti finanziati e finanziatori che, grazie alla migliore valutazione del merito creditizio, in ultimo si riflette in una più efficiente allocazione del credito.

L'importanza riconosciuta dalla Banca d'Italia ai dati sul rischio di credito trova riscontro nella disponibilità di un ricco patrimonio informativo raccolto dagli intermediari secondo un approccio strutturato. Più specificamente, si tratta dei dati della Centrale dei rischi italiana (CR) e di quelli acquisiti, più di recente, tramite la segnalazione delle esposizioni in sofferenza (cosiddetta *NPL-survey*) e quella delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (*LGD-survey*).

Nel seguito si riassumono per grandi linee le principali caratteristiche dei dati disponibili sul rischio di credito.

#### 3.1. La Centrale dei rischi

La CR è stata istituita nel 1962 ed è gestita dalla Banca d'Italia in quanto autorità di vigilanza nazionale. In origine, infatti, essa rispondeva unicamente alle finalità di vigilanza micro-prudenziale sugli intermediari bancari e finanziari e alla possibilità, da parte degli intermediari partecipanti, di disporre di informazioni sul pluri-affidamento della clientela e dunque un valido strumento di gestione del rischio di credito. I dati della CR sono oggi utilizzati anche nei processi SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*) di revisione e di valutazione prudenziale sugli intermediari bancari e finanziari. Il processo, che prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio in relazione all'esposizione al rischio di credito, può avvalersi del concetto di *default* rettificato di estrazione CR per possibili rettifiche (*override*) degli *score* automatici relativi al rischio di credito. Nel tempo, l'utilizzo dei dati nell'ambito dell'attività di vigilanza micro-prudenziale si è sempre più accompagnato al loro impiego in altri compiti svolti dalla Banca d'Italia, quali le valutazioni di vigilanza macroprudenziale, le analisi a supporto della conduzione della politica monetaria comune, la ricerca economica, la stabilità finanziaria. Più di recente, i dati della CR sono stati utilizzati anche nei modelli sviluppati internamente all'Istituto per la valutazione del rischio di credito dei prestiti presentati dalle banche a garanzia delle operazioni di politica monetaria (modelli c.d. ICAS, *In-house Credit Assessment System*<sup>12</sup>).

Il servizio CR viene svolto prevedendo che gli intermediari finanziari, sulla base degli obblighi presenti nella normativa nazionale, debbano segnalare periodicamente i dati nominativi sui singoli

<sup>12</sup> Per maggiori dettagli sul modello Italiano si veda *Il sistema per la valutazione della qualità dei crediti della Banca*

debitori affidati; tali informazioni vengono poi “consolidate” dalla Banca d’Italia per ottenere l’indebitamento totale di ciascun debitore nei confronti del sistema finanziario<sup>13</sup> e vengono restituite agli intermediari partecipanti con il flusso di ritorno mensile (per la clientela già affidata e dunque segnalata) e con il servizio di prima informazione (per la clientela potenziale, ovvero non ancora affidata dal singolo intermediario ma interessata a ottenere un finanziamento). I dati della CR confluiscono anche in flussi di ritorno periodici, di tipo aggregato o statistico, condivisi con il sistema bancario e finanziario.

I principi che hanno regolato il servizio di CR in questi anni sono stati: (i) la classificazione convenzionale delle operazioni oggetto di rilevazione secondo uno schema segnaletico standard; (ii) la partecipazione obbligatoria al servizio da parte degli intermediari bancari e finanziari soggetti alla vigilanza della Banca d’Italia; (iii) i servizi informativi offerti agli enti partecipanti sulla base del “principio di reciprocità” (ovvero riceve i flussi di ritorno solo chi contribuisce alla base dati). Vale la pena sottolineare come in Italia, al pari di altri paesi, la condivisione con gli intermediari delle informazioni raccolte è conseguenza stessa della partecipazione al servizio. La previsione per gli intermediari di un obbligo di partecipazione al servizio CR determina anche la loro assoggettabilità al sistema sanzionatorio nel caso di eventuali inadempienze. Sono oggetto di segnalazione, secondo una logica di tipo *borrower-by-borrower*, le operazioni di finanziamento (classificate in rischi a revoca, a scadenza e autoliquidanti in base al carattere di esigibilità degli stessi), i derivati finanziari, le garanzie di importo superiore o uguale a 30.000 euro nonché le sofferenze il cui importo risulta essere pari o superiore a 250 euro<sup>14</sup>. Infine, non tutte le informazioni raccolte sono condivise con gli intermediari: nel servizio di prima informazione è previsto un preciso limite temporale in termini di mesi condivisibili antecedenti l’ultimo in cui sono state segnalate le informazioni e il nome degli intermediari che hanno erogato i finanziamenti non viene condiviso nei servizi informativi.

### 3.2. La segnalazione sulle esposizioni in sofferenza

La tematica dei *non-performing loans* (NPL) risulta cruciale nel dibattito di *policy* degli ultimi anni sia a livello europeo sia nazionale. Fin dal *Comprehensive Assessment* del 2014, l’SMM ha intensificato gli sforzi nel monitoraggio del rischio di credito. Un’elevata incidenza di NPL si ripercuote negativamente sul capitale e sul *funding* delle banche, riduce la loro profittabilità, aumenta il costo-opportunità di investimenti alternativi e, da ultimo, può incidere sull’offerta di credito a famiglie e

d’Italia, Banca d’Italia, settembre 2015 <https://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/gestione-garanzie/qualita-crediti/index.html>.

<sup>13</sup> La Circolare della Banca d’Italia n. 139 del 1991, “*Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi*”, che disciplina il funzionamento della CR italiana, definisce l’indebitamento complessivo del debitore censito verso l’intero sistema finanziario in termini di “posizione globale di rischio”.

<sup>14</sup> Cfr. Circolare della Banca d’Italia n. 139 del 1991, “*Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi*”, capitolo II, sezione 1, paragrafo 5, Soglie di censimento.

imprese<sup>15</sup>. L'obiettivo di gestire in modo efficiente e ridurre lo stock complessivo di NPL accumulato dal settore bancario durante le recenti crisi finanziarie e di prevenirne una crescita eccessiva in futuro, salvaguarda la sostenibilità economica delle banche rendendo l'intero settore più resiliente e favorisce le condizioni per la crescita dell'economia e la stabilità finanziaria<sup>16</sup>.

A livello nazionale la Banca d'Italia ha introdotto nel marzo del 2016 una nuova rilevazione statistica sulle esposizioni in sofferenza (denominata "NPL-survey"<sup>17</sup>), tramite la quale si raccolgono informazioni di dettaglio su tali crediti, sulle eventuali garanzie – reali o non – che attenuano l'esposizione degli intermediari al rischio di credito e sullo stato delle procedure di recupero dei crediti. Nelle condizioni di mercato nel quale gli intermediari si trovano a operare, risulta prioritario il miglioramento dei processi di gestione delle partite anomale. Grande rilievo acquista la disponibilità di dati di dettaglio sulle esposizioni deteriorate, in particolare su quelle in sofferenza, sulle garanzie che le assistono e sullo stato delle procedure di recupero in corso. Tali dati rivestono uno specifico interesse anche per la conduzione dell'attività di vigilanza, in considerazione della necessità di stimolare gli intermediari a migliorare l'attività di gestione delle partite deteriorate e a verificarne i progressi. La rilevazione nasce in un contesto caratterizzato da una scarsa disponibilità di tali dati a livello informatizzato, particolarmente accentuata per le esposizioni gestite dagli uffici legali<sup>18</sup>. Ciò ha rappresentato uno dei fattori di ostacolo al rapido sviluppo in Italia di un mercato secondario delle partite anomale. La difficoltà nel mettere a disposizione dei potenziali acquirenti un set informativo adeguato e affidabile implica, infatti, tempi lunghi per la definizione delle trattative e può indurre a prevedere forti sconti sui prezzi di cessione<sup>19</sup>.

Tecnicamente la rilevazione è articolata in tre distinti livelli<sup>20</sup>. Il primo riguarda la singola linea di credito e raccoglie informazioni quali il periodo in cui si è originato il rapporto e la tipologia di strumento. Il secondo e il terzo livello raggruppano, rispettivamente, informazioni sulle garanzie che assistono la linea di credito, quali la tipologia e la localizzazione geografica per le garanzie reali, il tipo di garante, lo stato di classificazione del garante e l'ammontare garantito per le garanzie non reali (Tavola 2).

Oltre alle finalità proprie della rilevazione, la condivisione delle informazioni raccolte con gli intermediari attraverso i flussi di ritorno consente loro di posizionarsi sul mercato degli NPL, condurre analisi di *benchmark* (ad esempio in funzione della tipologia di procedura di recupero, forma tecnica, area geografica e tipologia di garanzia) oltre che migliorare la qualità delle informazioni trasmesse.

<sup>15</sup> Sulla relazione causale tra l'incidenza di NPL e la restrizione al credito a famiglie e imprese cfr. P. Angelini, *C'è una relazione tra prestiti deteriorati e dinamica del credito?*, Banca d'Italia, Note di Stabilità Finanziaria e Vigilanza n. 12, aprile 2018.

<sup>16</sup> Cfr. *Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)*, BCE, marzo 2017 e *ECB Banking Supervision: SSM supervisory priorities 2018*.

<sup>17</sup> Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20160329/index.html>.

<sup>18</sup> Le evidenze disponibili denotano un graduale raggiungimento degli obiettivi iniziali della rilevazione come confermato nell'intervento del Governatore della Banca d'Italia I. Visco all'Assemblea degli Associati ABI del 12 luglio 2017: *"Le prime evidenze emerse dal nuovo flusso segnalatico confermano che la rilevazione ha indotto gli intermediari ad accelerare l'adozione degli interventi volti a migliorare l'organizzazione e la digitalizzazione dei dati. La qualità delle risposte, inizialmente bassa, sta aumentando, anche a seguito dell'attività di verifica condotta dalla Vigilanza"*.

<sup>19</sup> Cfr. I. Visco, *Banche e finanza dopo la crisi: lezioni e sfide*, Lectio magistralis per il trentennale della Facoltà di Economia, Università degli studi di Roma "Tor Vergata", 16 aprile 2018.

<sup>20</sup> Cfr. *"Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sulle esposizioni in sofferenza"*, Banca d'Italia.

---

**Principali caratteristiche della segnalazione sulle esposizioni in sofferenza**


---

<b>Enti segnalanti</b>	- Banche e intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari e banche non appartenenti a gruppi bancari
<b>Condizione di segnalazione</b>	- Classificazione a sofferenza
<b>Soggetti segnalati</b>	- Controparti residenti in Italia
<b>Periodicità</b>	- Semestrale
<b>Operazioni oggetto di rilevazione</b>	- Finanziamenti e relative garanzie
<b>Livello di granularità</b>	- Segnalazione <i>loan-by loan</i>
<b>Soglia di censimento</b>	- Soglia di segnalazione riferita all'esposizione in sofferenza lorda (al lordo anche degli stralci parziali): 100.000 €

---

### 3.3. L'archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

La segnalazione delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (la cosiddetta “LGD-*survey*”<sup>21</sup>) è stata introdotta dalla Circolare della Banca d'Italia n. 284 del 18 giugno 2013. L'obiettivo della segnalazione è la costruzione di un archivio di dati sull'attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari) che consenta quindi di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni in bilancio e fuori bilancio classificate in default (deteriorate).

La costruzione di tale archivio è funzionale alla stima delle *expected loss* che tutti gli intermediari vigilati sono chiamati a effettuare nell'ambito del modello contabile di *impairment* previsto dal principio IFRS9, che ha sostituito quello basato sulle *incurred loss* previsto dal principio IAS39. La segnalazione ha, inoltre, finalità di vigilanza informativa sugli intermediari che adottano o intendono adottare modelli interni avanzati (AIRB) per il rischio di credito (con particolare riferimento al calcolo della *loss given default*, LGD).

<sup>21</sup> Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2012/segn-arch-def/index.html>.

La rilevazione, finalizzata alla determinazione della *workout* LGD<sup>22</sup>, si basa su una logica *ex post*; infatti tutte le caratteristiche qualitative delle transazioni segnalate tramite le variabili di classificazione, nonché le valorizzazioni quantitative di importo relative all'esposizione (EAD) e alle sue variazioni, ai recuperi, ai costi diretti e indiretti, possono definirsi certe e prive di componenti previsionali in quanto già osservate al momento della segnalazione<sup>23</sup> (cfr. Tavola 3).

**Tavola 3**

<b>Principali caratteristiche dell'archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default</b>	
<b>Enti segnalanti</b>	- Banche autorizzate in Italia (escluse le filiali delle banche comunitarie stabilite in Italia) e intermediari finanziari residenti in Italia.
<b>Condizione di segnalazione</b>	- Esposizioni in bilancio e fuori bilancio classificate in default nei confronti dei soggetti segnalati la cui procedura di recupero viene considerata chiusa
<b>Soggetti segnalati</b>	- Controparti residenti in Italia
<b>Periodicità</b>	- Annuale
<b>Operazioni oggetto di rilevazione</b>	- Perdite su esposizioni in bilancio e fuori bilancio
<b>Livello di granularità</b>	- Segnalazione <i>loan-by-loan</i>
<b>Soglia di censimento</b>	- Soglia riferita all'esposizione al momento del default (EAD) della singola transazione: 1.500 € per le transazioni non connesse con il credito al consumo, 100 € per il credito al consumo

<sup>22</sup> I diversi approcci teorici di stima della LGD possono essere classificati in due principali famiglie: quelli che si basano su dati di mercato (*market* LGD) e quelli basati sugli effettivi flussi di recupero e di costo successivi al *default* (*workout* LGD).

<sup>23</sup> L'approccio di tipo *workout* LGD adottato dall'archivio si basa sull'attualizzazione dei flussi di cassa positivi e negativi connessi con l'attività di recupero delle posizioni *defaulted*: il rapporto tra il valore attuale netto di tali flussi alla data del default e l'importo dell'esposizione al momento del default (*exposure at default*, EAD) costituisce il tasso di recupero dell'attività in *default*, il cui complemento all'unità rappresenta la misura della LGD.



## 4. La nuova rilevazione *AnaCredit*

### 4.1. Verso un nuovo paradigma?

Nei periodi che seguono le gravi crisi finanziarie si riscontra un aumento della domanda di dati da cui discendono nuove iniziative, sostenute da un largo consenso, di ampliamento delle statistiche (Borio, 2013). Con la crisi finanziaria globale del 2007-08 diverse Autorità, in particolare le banche centrali, hanno avviato importanti progetti per rafforzare il patrimonio informativo disponibile per l'esercizio delle funzioni istituzionali.

In un quadro in cui non erano disponibili, a livello internazionale, dati completi, granulari e armonizzati sul rischio di credito, alcune azioni sono state avviate dalla comunità statistica nel 2009, con il rapporto *“The Financial Crisis and Information Gaps”* predisposto dall'*International Monetary Fund* (IMF) e dal *Financial Stability Board* (FSB) con l'obiettivo di individuare i gap informativi esistenti e formulare proposte per colmarli attraverso nuove raccolte di informazioni statistiche (IMF e FSB, 2009). Questa prima *Data Gaps Initiative* (DGI-I), approvata dal G-20, comprendeva 20 raccomandazioni e si concentrava su tre tematiche principali: (i) l'aumento dei rischi nel settore finanziario; (ii) le connessioni finanziarie internazionali; (iii) la maggiore vulnerabilità agli *shock*. Ogni raccomandazione prevedeva l'utilizzo congiunto di informazioni affidabili, tempestive e armonizzate a livello sia macro che micro. A questa prima iniziativa, fece seguito la seconda fase della DGI (DGI-II), con l'obiettivo di *“implementing the regular collection and dissemination of comparable, timely, integrated, high quality, and standardized statistics for policy use”* nei successivi cinque anni (IMF e FSB, 2015). In questo ambito la raccolta di informazioni a un livello più granulare venne definitivamente riconosciuta<sup>24</sup> come un elemento chiave in quanto *“it will help straddle the divide between micro and macro analysis”*<sup>25</sup>.

Inoltre, occorre considerare che la crisi finanziaria aveva determinato un sensibile e improvviso aumento dell'eterogeneità tra settori economici, aree geografiche e segmenti di mercato, nonché all'interno di ciascuno di essi. Pertanto, le statistiche aggregate, sebbene di elevata qualità e armonizzate a livello *cross country*, si erano rivelate insufficienti nel fornire tempestivamente ai *policy-maker* un quadro completo e dettagliato dei *driver* che governano il complesso mondo dell'intermediazione creditizia.

La richiesta di informazioni più dettagliate e granulari è un ingrediente importante di un nuovo approccio segnaletico che presenta il vantaggio principale di consentire agli utenti un livello di flessibilità nettamente superiore in termini di possibilità di costruire nuovi aggregati partendo dal dato elementare

<sup>24</sup> Cfr. al riguardo l'iniziativa INEXDA (*International Network for Exchanging Experience on Statistical Handling of Granular Data*), lanciata nel 2017 da cinque BCN (Banca d'Italia, Banco de Portugal, Bank of England, Banque de France, Deutsche Bundesbank) e dalla BCE, cui si è aggiunto nel 2018 il Banco de España.

<sup>25</sup> Cfr. *“Closing information gaps at the global level - what micro data can bring”*, Bruno Tissot, *IFC Workshop on “Combining micro and macro statistical data for financial stability analysis. Experiences, opportunities and challenges”*, BIS 2015.



in funzione delle specifiche domande di *policy* a cui sono chiamati a rispondere<sup>26</sup> e senza modificare i requisiti segnaletici per gli intermediari. La flessibilità, di conseguenza, minimizza e stabilizza nel tempo l'onere di *reporting* per questi ultimi.

Come anticipato, la granularità delle informazioni consente di monitorare nel tempo aggregati statistici costruiti partendo dai micro dati e, quindi, di effettuare non solo analisi basate sui valori medi ma anche su altre misure, come quelle di dispersione o concentrazione, riferite all'intera distribuzione del fenomeno considerato e che permettono di ottenere informazioni “nascoste” dietro i valori medi. Con un approccio di tipo *top-down* è possibile orientare una determinata analisi approfondendo i fenomeni nelle “code” della distribuzione; ad esempio nel caso dei fenomeni creditizi, si può approfondire la posizione di controparti o gruppi di controparti particolarmente rischiosi<sup>27</sup>.

Per gli intermediari avviare un sistema di *reporting* granulare comporta elevati costi di *set-up* della segnalazione a fronte, in linea di principio, di risparmi successivi generati grazie alla stabilità nel medio-lungo periodo dei requisiti segnaletici, alla minimizzazione delle richieste informative *ad hoc* da parte delle autorità e, laddove siano presenti flussi di ritorno, all'aumento della completezza e dell'armonizzazione dei dati restituiti agli intermediari.

Anche se il processo di rafforzamento del patrimonio informativo secondo i nuovi criteri di raccolta granulare era già stato avviato con alcune iniziative condotte a livello nazionale, è con l'approvazione del Regolamento *AnaCredit* che esso si inserisce in un *framework* armonizzato più ampio e più strutturato. Lo sviluppo di statistiche granulari, armonizzate e *multipurpose*, spesso definito dalla letteratura più recente come un vero e proprio “nuovo paradigma”<sup>28</sup>, richiede un livello elevato di standardizzazione e di inter-connettività con altre informazioni disponibili. La prima dimensione attiene alla standardizzazione dei *dataset* e delle codifiche adottate con l'obiettivo di far convergere le richieste informative da parte delle Autorità nonché ridurre l'onere segnaletico per gli intermediari<sup>29</sup>. La dimensione dell'inter-connettività si fonda sull'identificazione univoca dei singoli oggetti rilevati nei vari ambiti segnaletici e sull'utilizzo integrato delle informazioni contenute nelle varie fonti informative. Per esempio l'utilizzo di codifiche internazionali come il *Legal Entity Identifier* (LEI), nel caso delle controparti, o l'*International Securities Identification Number* (ISIN), per i titoli favorisce lo sfruttamento congiunto di basi dati granulari diverse ma interconnesse come *AnaCredit*, *Centralised*

<sup>26</sup> “ESCB statistics will continue to provide the 'big picture' of economic developments. But we should also offer a magnifying glass. Looking at the details beyond the aggregates enriches our understanding of economic phenomena and at the same time increases our flexibility to respond to unexpected policy needs, contributing to even better statistics”. Cfr. M. Draghi, *Eighth ECB Statistics Conference: moving beyond the aggregates*, Francoforte, 6 luglio 2016.

<sup>27</sup> Cfr. O. Collazo *et al.*, *Use of AnaCredit granular data for macroprudential analysis*, BIS 2017.

<sup>28</sup> Cfr. *Feedback statement - Responses to the observations on the draft European Central Bank Regulation on the collection of granular credit and credit risk data*, BCE, Maggio 2016. *The Analytical Credit Dataset A magnifying glass for analysing credit in the euro area*, Israël J.M. *et al.*, BCE Occasional Paper Series, n. 187, aprile 2017. Sebastian Grünberg, *AnaCredit – Overview and implementation from an NCB's point of view*, Bali, 2017. Orbium, *AnaCredit: the dawn of a new era of regulatory reporting in the European Union*, giugno 2018.

<sup>29</sup> Cfr. discorso di Sabine Lautenschläger, *Eighth ECB Statistics Conference: moving beyond the aggregates*, Francoforte, 6 luglio 2016.

*Securities Database (CSDB)*, *Securities Holding Statistics (SHS)*<sup>30</sup>. Infine, a supporto di queste basi dati si rileva che le innovazioni in campo IT svolgono un ruolo fondamentale, in quanto consentono di gestire enormi volumi di dati nei processi di raccolta, controllo e sfruttamento delle informazioni granulari.

#### 4.2. Le principali caratteristiche di *AnaCredit*

Nel panorama europeo, *AnaCredit* rappresenta l'esempio più importante del nuovo *framework* segnaletico applicato alle informazioni sul rischio di credito. Il progetto ha preso avvio nel 2011 con l'obiettivo di costituire una banca dati granulare sui finanziamenti concessi dal sistema bancario. Il 18 maggio 2016 la BCE ha approvato il Regolamento (UE) 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (ECB – 2016/13, cosiddetto Regolamento *AnaCredit*). Sulla base di tale normativa, le BCN dei paesi dell'area euro raccolgono dalle banche residenti e dalle filiali estere informazioni armonizzate e granulari sui finanziamenti<sup>31</sup> e sulle garanzie<sup>32</sup> riferite alle controparti identificate come persone giuridiche<sup>33</sup>. La soglia di censimento è stata fissata a 25.000 euro.

Il modello dati è stato costruito con l'obiettivo di offrire agli utenti finali una visione completa (i) dell'esposizione al rischio di credito del sistema bancario e (ii) dell'indebitamento delle *legal entities* verso le banche europee. La data contabile di avvio dei nuovi obblighi segnaletici è stata fissata dalla BCE a settembre 2018 ma la Banca d'Italia ha anticipato al giugno precedente la decorrenza a livello nazionale, avvalendosi di una discrezionalità prevista dalla normativa. Ciò ha consentito agli intermediari di finalizzare e testare per tempo le implementazioni necessarie al nuovo *reporting*.

I contenuti della nuova rilevazione sono il risultato di una discussione approfondita che ha coinvolto, oltre alla BCE e alle BCN, in qualità di gestori e di utenti finali dei dati, anche l'industria bancaria, compresi i *credit bureau* privati<sup>34</sup>.

Le nuove informazioni alimentano un archivio europeo armonizzato dei crediti e del rischio di credito gestito dalla BCE che sarà utilizzato per soddisfare le molteplici esigenze informative delle funzioni

<sup>30</sup> Cfr. *Interconnecting multiple granular dataset to evaluate credit risks*, Perrella e Catz, 17<sup>th</sup> International Conference on Credit Risk Evaluation, Designed for Institutional Targeting in finance, Venezia, 27-28 settembre 2018.

<sup>31</sup> In *AnaCredit* vengono rilevate le seguenti tipologie di strumenti: depositi diversi da contratti di acquisto con patto di rivendita; scoperto di conto corrente; debito da carta di credito; credito revolving, esclusi gli scoperti di conto e il debito da carta di credito; linee di credito, escluso il credito revolving; contratti di vendita con patti di riacquisto; crediti commerciali; leasing finanziario; altri prestiti.

<sup>32</sup> In *AnaCredit* vengono rilevate le seguenti tipologie di garanzie: oro; biglietti, monete e depositi; titoli; prestiti; partecipazioni e quote di fondi di investimento; derivati su crediti; garanzie finanziarie diverse dai derivati su crediti; crediti commerciali; polizze di assicurazione vita costituite in garanzia; garanzie con immobili residenziali; uffici e locali per il commercio; garanzia con immobili non residenziali; altre garanzie reali su beni materiali; altra protezione.

<sup>33</sup> Il Regolamento *AnaCredit* prevede la possibilità che nelle fasi successive del progetto l'ambito di applicazione possa essere esteso alle persone fisiche nonché ad altre tipologie di esposizione (cfr. considerando n. 12).

<sup>34</sup> Cfr. *Feedback statement, response to the observations on the draft European Central Bank Regulation on the collection of granular credit and credit risk data*, BCE, maggio 2016.

istituzionali del SEBC. Non rientra tra gli obiettivi del progetto la creazione di un servizio centralizzato dei rischi europeo; il Regolamento, infatti, non prevede che siano armonizzati i servizi informativi offerti agli intermediari europei a supporto della valutazione del rischio di credito. Tuttavia, le BCN che già possiedono una CR nazionale possono, all'interno di specifiche *Guideline*, utilizzare i dati rilevati nell'ambito di *AnaCredit* per arricchire i servizi informativi offerti a livello nazionale<sup>35</sup>.

La nuova raccolta è organizzata in due *template* contenenti dieci *dataset* da inviare con scadenze e periodicità diverse: 1) dati di riferimento della controparte; 2) dati sullo strumento; 3) dati finanziari; 4) dati controparte-strumento; 5) dati sulle responsabilità solidali; 6) dati contabili; 7) dati sulla protezione ricevuta; 8) dati relativi a strumento-protezione ricevuta; 9) dati sul rischio di controparte; 10) dati sul default della controparte.

Successivamente all'emanazione del Regolamento *AnaCredit*, la BCE ha pubblicato l'*AnaCredit Reporting Manual* e la *Guideline*<sup>36</sup>. Il primo documento si pone l'obiettivo di fornire agli intermediari segnalanti informazioni utili e linee guida inerenti i requisiti segnaletici previsti dallo stesso Regolamento. I destinatari del *Manual* sono principalmente gli intermediari ma il documento costituisce un punto di riferimento importante anche per le BCN, sia per la produzione normativa nazionale sia per l'utilizzo dei dati e, da ultimo, anche per l'attività di *data quality*. La *Guideline*, invece, contiene gli obblighi specifici delle singole BCN partecipanti ad *AnaCredit* tra cui le regole e i criteri di gestione dei dati anagrafici, i principi dell'attività di *data quality management*, i criteri sottostanti il coordinamento tra BCN al fine di evitare il *double reporting* nel caso di filiali *cross border* e, infine, il *framework* normativo per i flussi di ritorno.

La Banca d'Italia con la Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 ha introdotto la rilevazione armonizzata sul credito e sul rischio di credito prevista dal Regolamento *AnaCredit*. Nel farlo ha esercitato le discrezionalità nazionali in esso contenute<sup>37</sup>, recepito e completato le istruzioni del *Manual*, definito gli schemi segnaletici e le modalità di trasmissione dei dati e, infine, integrato i contenuti della rilevazione con specifiche esigenze informative nazionali. Con l'occasione sono state razionalizzate le informazioni sul credito e sul costo dei finanziamenti già raccolte in ambito domestico per finalità di ricerca e di vigilanza<sup>38</sup>. Lo schema segnaletico di *AnaCredit*, opportunamente integrato con alcune informazioni, è stato pertanto utilizzato per soddisfare anche tali esigenze.

<sup>35</sup> Cfr. Art. 11, Regolamento (UE) 2016/867 del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE 2016/13).

<sup>36</sup> Cfr. Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca Centrale Europea del 23 novembre 2017 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2017/38).

<sup>37</sup> Tra le discrezionalità nazionali esercitate dalla Banca d'Italia, vale la pena menzionare l'esonero dagli obblighi segnaletici e la previsione di un reporting trimestrale anziché mensile per gli intermediari di dimensioni più piccole, nel rispetto del principio di proporzionalità.

<sup>38</sup> Cfr. Circolare n. 251 del 17 luglio 2003 abrogata per effetto dell'emanazione della Circolare n. 297 del 16 maggio 2017 e del 4° agg.to della Circolare n. 248 del 26 giugno 2002.

### 4.3. Un unico modello *multipurpose*

Il Regolamento stabilisce formalmente la natura *multipurpose* delle informazioni acquisite da *AnaCredit*<sup>39</sup>. Ad aumentare le potenzialità di utilizzo della base dati oltre al dettaglio informativo previsto (88 attributi informativi) vi è anche l'adozione di definizioni comuni e armonizzate tra gli stati membri dichiaranti<sup>40</sup>, che consentiranno alla BCE e alle BCN di effettuare agevolmente analisi *cross country*.

Il *data model* è di tipo relazionale con una granularità *loan-by-loan* e permette di rappresentare qualsiasi tipo di intermediazione creditizia sulla base di tre dimensioni (o entità) separate tra loro sebbene strettamente interconnesse: strumento, garanzia e controparte<sup>41</sup>. Nella prima entità si trovano tutte le informazioni inerenti lo strumento quali la tipologia, l'importo nominale in essere, l'importo fuori bilancio, il tasso di interesse, etc. Il modello consente di rappresentare strutture di finanziamento anche piuttosto complesse che prevedono ad esempio un ammontare massimo di esposizione (cosiddetto *cross limit*) che deve essere rispettato nell'ambito di uno stesso contratto al cui interno sono presenti molteplici strumenti (cosiddetti *multi-product instruments*<sup>42</sup>), oppure nel caso di prestiti in pool (cosiddetti *syndicated loans*<sup>43</sup>) per cui risulta possibile ricostruire l'intera operazione collegando tra loro le quote di esposizione dei diversi creditori partecipanti. La seconda entità contiene il dettaglio informativo di tutte le garanzie che assistono gli strumenti. Le relazioni tra strumenti e garanzie possono essere biunivoche o anche più articolate come ad esempio nel caso in cui una stessa protezione garantisca più strumenti segnalati dallo stesso intermediario. Infine, la dimensione "controparte" gestisce le informazioni anagrafiche delle controparti presenti nell'entità "strumento" (creditore, *originator*, debitore, *servicer*) e nell'entità "garanzia" (fornitore di protezione) ma anche delle controparti collegate ai debitori o ai fornitori di protezione (sede centrale di impresa, impresa madre diretta, impresa madre apicale). Come per le prime due entità, anche la controparte può essere collegata a più strumenti o a più protezioni.

La stretta interconnessione tra le diverse entità del *data model*, garantita dall'utilizzo di chiavi primarie definite a livello normativo<sup>44</sup>, fornisce agli utenti la possibilità di identificare le relazioni tra strumenti, controparti e garanzie. Questo genere di relazioni risulta estremamente utile ai fini di analisi macroprudenziale, per esempio sul rischio di concentrazione o di contagio. Combinando le informazioni anagrafiche (città, paese, settore istituzionale, attività economica, etc.) e quelle sui legami tra le

<sup>39</sup> "Tali informazioni dettagliate sono necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Eurosistema, del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e del Comitato europeo per il rischio sistemico, compiti che includono l'analisi della politica monetaria e le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la sorveglianza in materia di stabilità finanziaria e la politica e la ricerca in ambito macroprudenziale. I dati saranno utili anche ai fini di vigilanza bancaria nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU)". Cfr. Considerando n. 1, Regolamento (UE) 2016/867 del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE 2016/13).

<sup>40</sup> Cfr. Art. 1(1), Regolamento (UE) 2016/867 del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE 2016/13).

<sup>41</sup> Cfr. *AnaCredit Reporting Manual*, Part. I, par. 6 "Concept of credit, data model, and reportable datasets".

<sup>42</sup> Cfr. *AnaCredit Reporting Manual*, Part. III, par. 3 "Instruments under a multi-debtor/product structure".

<sup>43</sup> Cfr. *AnaCredit Reporting Manual*, Part. III, par. 7 "Syndicated loans and other multi-creditor instruments".

<sup>44</sup> Cfr. Allegato n. 1, Regolamento (UE) 2016/867 del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE 2016/13).

controparti (sede centrale di impresa, impresa madre diretta, impresa madre apicale), infatti, sono possibili specifiche aggregazioni delle esposizioni che consentono il monitoraggio del rischio di concentrazione, sia dal lato del *borrower* (a livello di gruppo industriale, di area geografica etc.) sia da quello del *lender*, permettendo la ricostruzione dell'esposizione al rischio di credito di un intero gruppo bancario verso un determinato debitore, gruppo di debitori o un determinato settore economico. La possibilità, inoltre, di identificare agevolmente le esposizioni tra *credit institution* consente di monitorare i potenziali rischi di contagio nell'ambito del mercato interbancario oltretutto i medesimi rischi tra il settore finanziario e quello reale e viceversa.

Il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico nell'ottobre 2016 ha pubblicato una raccomandazione<sup>45</sup> con la quale invita le autorità macroprudenziali nazionali ad attuare un quadro di riferimento per il monitoraggio dei rischi nel settore immobiliare residenziale e non residenziale sulla base di un set di indicatori costruiti utilizzando definizioni armonizzate e sfruttando le fonti di dati disponibili. Il motivo fondamentale è riconducibile al ruolo centrale svolto dal mercato immobiliare nell'innescare importanti crisi finanziarie, in grado di generare severe ripercussioni per la stabilità del sistema finanziario e dell'economia in generale. Sebbene la raccomandazione si riferisca esplicitamente all'utilizzo dei dati *AnaCredit* quale fonte principale per il calcolo degli indicatori, essa evidenzia la necessità di prestare attenzione ad alcune importanti differenze tra *AnaCredit* e gli indicatori raccomandati: le definizioni di immobili residenziali e non residenziali nonché l'assenza di dati sulle persone fisiche, di informazioni sui paesi esterni all'area dell'euro, di dati sui prestiti erogati dagli intermediari diversi dalle banche e di quelli relativi alle banche di piccole dimensioni per effetto delle deroghe nazionali<sup>46</sup>. Pertanto, nella consapevolezza che i risultati migliori si otterranno nel lungo periodo se i citati gap informativi saranno colmati con l'estensione del perimetro di *AnaCredit*, nel frattempo la base dati può essere comunque utilizzata per calcolare alcuni indicatori<sup>47</sup>. I rimanenti, al momento, possono essere ricavati sfruttando le informazioni presenti nelle raccolte di dati nazionali e utilizzando definizioni armonizzate<sup>48</sup>.

*AnaCredit* può essere utilizzata anche per il calcolo di indicatori particolarmente utili per altre finalità specifiche di stabilità finanziaria, quali ad esempio il *loan-to-value*, l'*NPL ratio*, il *coverage ratio*, le probabilità di *default* (PD) aggregate a diversi livelli (settore di controparte, area geografica etc.). L'interesse per tali indicatori non riguarda soltanto il loro monitoraggio nel tempo ma anche lo studio delle singole distribuzioni o, in ambiti più sofisticati, delle distribuzioni congiunte di due o più indicatori<sup>49</sup>.

Nell'ambito della politica monetaria, *AnaCredit* costituirà un importante strumento per l'analisi del credito bancario *cross country* nell'area dell'euro, possibile a diversi livelli di disaggregazione

<sup>45</sup> Cfr. Raccomandazione del Comitato Europeo per il rischio sistemico del 31 ottobre 2016 relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (2017/C 31/01).

<sup>46</sup> Cfr. Art. 16, Regolamento (UE) 2016/867 del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE 2016/13).

<sup>47</sup> Cfr. O. Collazo *et al.*, *Use of AnaCredit granular data for macroprudential analysis*, BIS 2017.

<sup>48</sup> Cfr. J. M. Israël *et al.*, *The key role played by AnaCredit in closing real estate data gaps*, 2019.

<sup>49</sup> Come anticipato, la possibilità di effettuare analisi distributive deriva dalla granularità di *AnaCredit* che consente di andare oltre l'osservazione dei valori medi delle grandezze rilevate a livello aggregato.

(dimensione dell'impresa, attività economica, settore istituzionale, etc.), della dinamica delle nuove erogazioni, del funzionamento del meccanismo di trasmissione degli impulsi di politica monetaria e per la calibrazione degli strumenti di policy.

Sul fronte del *risk e collateral management*, il Consiglio Direttivo della BCE ha approvato a settembre 2017 una nuova definizione di default armonizzata, in ambito *Eurosystem Credit Assessment Framework* (ECAAF), con l'obiettivo di superare l'eterogeneità attualmente in essere tra gli ICAS in termini di fonte dei dati e di implementazione della definizione esistente<sup>50</sup>, migliorando il *level playing field* tra gli stessi<sup>51</sup>. La nuova definizione è volta principalmente ad armonizzare le procedure con cui gli ICAS gestiscono i segnali di *default*, facendo in modo che essi assegnino un *rating* sufficientemente basso a quei debitori la cui rischiosità rende non idonei i relativi impieghi ai fini delle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema. Il Consiglio Direttivo ha stabilito che la nuova definizione di *default*, da implementare entro dicembre 2019, deve basarsi sugli attributi informativi di *AnaCredit*<sup>52</sup> e dovrà essere utilizzata ai fini del monitoraggio periodico delle *performance* dei modelli nel corso del 2020.

Con riferimento al tema dei *non-performing loans* la BCE, con il cosiddetto *Addendum* pubblicato a marzo 2018 (e successive modifiche), ha integrato le precedenti linee guida sulla gestione degli NPL in relazione alle politiche di *provisioning* e *write-off* delle banche europee cosiddette *Significant*, specificando le aspettative di vigilanza sugli accantonamenti prudenziali applicabili alle esposizioni classificate tra le *non-performing exposures* (NPE) derivanti da prestiti erogati prima del 26 aprile 2019. In ambito regolamentare, invece, nel rispetto dell'*Action Plan* del Consiglio dell'Unione Europea in materia<sup>53</sup>, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato ad aprile 2019 una modifica al Regolamento n. 575/2013 riguardante la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate<sup>54</sup>. In questa occasione, è stato introdotto il cosiddetto *calendar provisioning* o *prudential backstop*, che impone svalutazioni obbligatorie delle esposizioni, in base al loro *vintage* e alla tipologia di garanzie a esse associate originate dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento e classificate tra gli NPE. I dati granulari sul credito potrebbero consentire di supportare il monitoraggio dell'applicazione di simili misure regolamentari e di supervisione. In particolare, gli attributi di *AnaCredit* sulla probabilità di default, lo status di default della controparte e dello strumento, le cancellazioni (*write-off*) e l'importo delle svalutazioni potrebbero consentire di rilevare tempestivamente eventuali deviazioni dai target delle politiche di *provisioning* o in generale della complessiva *NPL strategy* condotta dalla singola banca. Tuttavia, gli attuali contenuti informativi di *AnaCredit* non soddisfano pienamente le esigenze di monitoraggio del rischio di credito per finalità di vigilanza microprudenziale. Da una recente indagine

<sup>50</sup> In base all'attuale definizione un soggetto affidato viene considerato in default se si verificano entrambe le seguenti condizioni di materialità e persistenza: i) l'importo totale delle esposizioni segnalate da ciascuna banca e intermediario finanziario come sofferenze, inadempienze probabili e *past-due* è superiore al 5% dell'esposizione complessiva del soggetto verso l'intero sistema bancario e superiore a 500 €; ii) tale condizione è verificata per tre mesi consecutivi.

<sup>51</sup> Le BCN con un modello ICAS approvato dalla BCE sono: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna.

<sup>52</sup> Tra questi: importo nominale in essere, importo fuori bilancio, interessi maturati, importo trasferito, stato di *default* dello strumento/controparte, stato dei procedimenti legali.

<sup>53</sup> Cfr. *Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa*, Consiglio dell'Unione Europea, marzo 2017.

<sup>54</sup> Cfr. Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 17 aprile 2019.

condotta dall'SSM, emerge che le attività che beneficerebbero delle nuove informazioni sarebbero principalmente: la valutazione del rischio di credito e di concentrazione, la validazione dei modelli interni, la selezione del campione di crediti da analizzare ai fini degli accertamenti ispettivi e la predisposizione di più specifici e verosimili scenari di stress. La stessa indagine individua alcuni specifici gap informativi in particolare: il disallineamento tra il perimetro della *reporting population* di *AnaCredit* e quello di consolidamento prudenziale (per esempio, sono escluse dalla rilevazione *AnaCredit* le *subsidiaries* estere e le filiali non residenti nell'area euro); l'esigenza di disporre di dati su base consolidata (gruppo bancario) oltre che individuali; il perimetro delle controparti che nella rilevazione *AnaCredit* risulta limitato alle sole *legal entities*, gli strumenti rilevati che riguardano i soli finanziamenti e non comprendono per esempio le esposizioni fuori bilancio e i derivati; la mancanza di alcuni importanti attributi relativi al rischio di credito e utili ai fini prudenziali (ad es. EAD, LGD, RWA). Di questi gap informativi si terrà presumibilmente conto nelle fasi successive del progetto *AnaCredit*, quando la rilevazione potrà essere ulteriormente ampliata con nuovi contenuti informativi (come le operazioni in contratti derivati e quelle fuori bilancio), nuove controparti (quali le persone fisiche) e intermediari segnalanti (società veicolo, intermediari finanziari). La cosiddetta *stepwise implementation* verrà condotta garantendo criteri di trasparenza nei confronti degli intermediari coinvolti, le modifiche verranno comunicate con largo anticipo e verranno seguite le *best practice* in materia (quali il coinvolgimento degli intermediari per la definizione del *reporting model*, la valutazione costi e benefici delle informazioni da produrre).

## 5. L'integrazione tra le rilevazioni statistiche: stato dell'arte e prossime fasi

La sostenibilità del nuovo paradigma segnaletico che si va delineando, illustrato per grandi linee nei paragrafi precedenti, risulta legata al conseguimento dell'obiettivo più generale di razionalizzazione delle informazioni raccolte e di contenimento dell'onere segnaletico a carico degli intermediari attraverso la graduale integrazione delle basi dati esistenti. Il percorso di integrazione nei sistemi nazionali deve necessariamente tenere conto dell'evoluzione del quadro di riferimento e dunque del più ampio processo europeo che si sta definendo in materia di integrazione delle informazioni statistiche e di vigilanza nonché del confronto con l'industria bancaria.

I paesi che, tra gli altri, hanno colto dall'inizio l'opportunità legata all'avvio di *AnaCredit* per integrare la raccolta con la CRP nazionale, sono stati: Francia, Spagna, Belgio, Portogallo, Slovacchia e Lettonia. Altri paesi (tra i quali Germania, Italia, Lituania, Irlanda, Slovenia e Malta) hanno rinviato la decisione a un momento successivo rispetto all'avvio di *AnaCredit*, dopo un adeguato periodo di gestione parallela delle due segnalazioni. I paesi sprovvisti di una CRP (Cipro, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Olanda e Finlandia), che raccolgono solo i dati per *AnaCredit*, potrebbero in ogni caso sfruttare questa occasione per integrare la raccolta nell'ambito di un *framework* statistico nazionale più ampio. Infine, i paesi non-euro possono decidere volontariamente di entrare a far parte dei *reporting member state* (RMS) anticipando l'implementazione di *AnaCredit* che altrimenti diventerebbe obbligatoria solo a partire

dall'eventuale adozione della moneta unica<sup>55</sup>. L'adesione a tale opzione può costituire comunque un'occasione per razionalizzare il *framework* segnaletico nazionale e contribuire all'aumento del grado di armonizzazione *cross country*.

L'esigenza di adeguare la raccolta delle informazioni dal punto di vista metodologico-funzionale, migrando verso soluzioni più granulari, di tipo *loan-by-loan*, sembra rappresentare un *driver* particolarmente importante per alcune CRP. In questo quadro, paesi come Spagna e Portogallo, che per la rispettiva CRP hanno optato sin dall'inizio per una raccolta integrata da avviare in occasione della partenza di *AnaCredit*, hanno scelto di non modificare la granularità del flusso di ritorno agli intermediari, che è rimasto di tipo *borrower-by-borrower*.

In secondo luogo, gli assetti organizzativi delle differenti funzioni coinvolte possono influenzare la valutazione circa le scelte di integrazione in ambito nazionale. La collocazione delle strutture che gestiscono la CRP nazionale e *AnaCredit* nell'ambito di una medesima Autorità/Dipartimento (Banca Centrale nazionale vs altra Autorità di vigilanza oppure Dipartimento Statistico vs Vigilanza) costituisce un fattore che sembra facilitare il percorso di integrazione<sup>56</sup>.

La creazione di una base dati armonizzata così granulare sul credito, quale *AnaCredit*, rappresenta l'opportunità per armonizzare concetti e definizione in materia di credito e di finanziamenti e, dunque, potrebbe favorire il processo di convergenza tra le CRP nazionali. *AnaCredit*, come anticipato, è una rilevazione statistica e non assolve alle funzioni proprie di una CR in quanto all'armonizzazione dei dati di input corrisponderà solo una parziale armonizzazione dei dati di output, ovvero delle informazioni che saranno restituite agli intermediari. Il Regolamento *AnaCredit* non entra nel merito della disciplina e del funzionamento delle CRP esistenti; tuttavia, esso riconosce alla disponibilità dei dati granulari sul credito un ruolo importante per la corretta valutazione del merito creditizio da parte degli intermediari<sup>57</sup>. Per tale finalità, le BCN che gestiscono una CRP possono decidere, in piena autonomia, se condividere con gli intermediari i dati *AnaCredit* nazionali e, nel caso, istituire nuovi flussi di ritorno o arricchire quelli esistenti con i dati sui debitori *cross border*<sup>58</sup>. Infatti, le BCN non sono soggette ad alcun obbligo in materia di flussi di ritorno; esse, inoltre, con riferimento ai dati *AnaCredit* relativi alle banche che rientrano nella propria giurisdizione, possono vietarne l'utilizzo nei flussi di ritorno da parte di altre BCN con possibili impatti sul *level playing field*. Le attività in corso in materia di armonizzazione dei flussi di

<sup>55</sup> L'ammissione nei RMS dei paesi non-euro è prevista dalla Decisione (UE) 2019/1348 della BCE del 18 luglio 2019 sulla procedura di riconoscimento di Stati membri non facenti parte dell'area dell'euro quali Stati membri dichiaranti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2019/20). Paesi come Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia stanno portando avanti riflessioni su entrambi i fronti.

<sup>56</sup> È il caso della Germania che ha optato per una soluzione organizzativa non integrata.

<sup>57</sup> Cfr. Considerando n. 18, Regolamento (UE) 2016/867 del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE 2016/13).

<sup>58</sup> Le regole di scambio tra BCN dei dati sui soggetti *cross border* fanno parte del cosiddetto *feedback loops framework* integrato nell'Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca Centrale Europea del 23 novembre 2017 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2017/38).



ritorno per gli intermediari insieme con l'armonizzazione già realizzata sui dati raccolti potrebbero aprire un varco verso la creazione di una Centrale dei rischi europea, unica e armonizzata.

Infine, sempre in tema di integrazione di dati statistici, intesa come parte di un percorso virtuoso destinato non solo a ridurre il *burden* segnaletico per gli intermediari ma anche ad armonizzare le informazioni raccolte nei diversi paesi, occorre menzionare una delle più importanti iniziative condotte sotto l'egida della BCE e l'impulso di alcune BCN<sup>59</sup>: il progetto denominato *Integrated Reporting Framework (IReF)*<sup>60</sup>.

L'IReF si pone l'obiettivo ambizioso di uniformare e standardizzare a livello europeo il cosiddetto *primary reporting*, ovvero il perimetro dei dati statistici trasmessi dalle banche alle BCN. Il *primary reporting* si caratterizza per l'esistenza nelle singole giurisdizioni di diversi *legal framework* – armonizzati e non – di rilevazioni separate, di informazioni trasmesse con tempistiche e frequenze specifiche oltre che secondo eterogenei livelli di aggregazione, che determinano ridondanze informative e segnaletiche. Il nuovo modello di raccolta integrato che verrebbe implementato in un orizzonte temporale medio-lungo, si fonderebbe sulle caratteristiche del nuovo paradigma di raccolta dei dati (armonizzato, granulare e *multipurpose*). Oltre a consentire l'integrazione di un ampio perimetro di statistiche armonizzate (BSI, MIR, SHS, *AnaCredit*), il nuovo modello di *primary reporting* permetterebbe di gestire le eventuali, ulteriori richieste nazionali in un unico modello, razionalizzando gli eventuali *add-on* informativi. Gli intermediari, consultati per valutare costi e benefici dell'operazione sarebbero sottoposti a requisiti segnaletici omogenei che prescindono dal paese europeo in cui operano.

Anche in Italia, l'introduzione di *AnaCredit* ha avviato una riflessione sull'opportunità di condurre una razionalizzazione complessiva dei dati raccolti sul rischio di credito, con particolare riferimento alle ampie aree di sovrapposizione dei contenuti informativi che vi sono tra *AnaCredit*, la CR nazionale e la rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi riferiti alle *legal entities*. Quest'ultima in particolare è stata già inserita all'interno di *AnaCredit* (Tavola 4) nell'ambito di una soluzione integrata ampiamente condivisa dal sistema bancario e con gli utenti.

<sup>59</sup> Cfr. Rapporto del *Groupe de Réflexion on the integration of statistical and supervisory data* (GRISS Report), 2014.

<sup>60</sup> Cfr. [https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb\\_escb\\_integrated\\_reporting\\_framework201804.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb_escb_integrated_reporting_framework201804.en.pdf).

---

**Principali differenze tra la Rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi e AnaCredit**


---

	Rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi	AnaCredit
<b>Enti segnalanti</b>	- Banche appartenenti al campione (sono esclusi i dati delle filiali estere)	- Tutte le <i>credit institution</i> (inclusa la Cassa Depositi e Prestiti) operanti sul territorio italiano non esonerate sulla base dei criteri previsti dal Regolamento AnaCredit (incluse eventuali loro filiali estere europee)
<b>Condizione di segnalazione</b>	- Enti segnalanti giuridicamente titolari dei crediti	- Enti segnalanti che sono creditori dello strumento rilevato, esposti al rischio di credito dello strumento o che ricoprono il ruolo di <i>servicer</i>
<b>Soggetti segnalati</b>	- Tutte le controparti residenti e non residenti in Italia classificate tra la clientela ordinaria (diverse da autorità bancarie e banche)	- Controparti residenti e non residenti in Italia, classificate come <i>legal entities</i> e diverse dalle persone fisiche (famiglie e ditte individuali)
<b>Periodicità</b>	- Trimestrale	- Mensile/trimestrale
<b>Operazioni oggetto di rilevazione</b>	- Rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca	- Tutte le operazioni classificate come finanziamenti, depositi tra banche e controparti centrali, garanzie
<b>Livello di granularità</b>	- Segnalazione <i>borrower-by-borrower</i>	- Segnalazione <i>loan-by-loan</i>
<b>Soglia di censimento</b>	- Soglia riferita alla posizione complessiva del debitore nei confronti dell'intermediario: 75.000 €	- Soglia riferita alla posizione complessiva del debitore nei confronti dell'intermediario: 25.000 €
<b>Tipo tasso rilevato</b>	- Tasso annuo medio effettivamente corrisposto dal cliente per gli stock; TAEG per i flussi	- Tasso contrattuale annuo

---

Tuttavia, il percorso nazionale di integrazione non può ritenersi concluso: le aree esistenti di sovrapposizione con la CR possono essere ulteriormente sfruttate al fine di contenere l'onere segnaletico e di costruire una base dati unica e integrata. Vale la pena ricordare che la possibilità di integrare la rilevazione CR con AnaCredit era stata già presa in considerazione nel 2015 e poi rinviata. Tra le motivazioni all'origine di tale scelta vi erano i tempi necessari affinché il quadro regolamentare europeo divenisse stabile e il timore espresso dal sistema bancario che, da una nuova raccolta integrata avviata e poco matura, potesse derivarne un eccessivo *effort* sia con riferimento alla produzione dei dati AnaCredit, sia alla revisione delle procedure interne di utilizzo delle informazioni CR. Il processo di integrazione

nazionale andrà perseguito assicurando un ordinato *change management* e inserendo la proposta di rilevazione integrata nel più ampio processo di integrazione europeo (IReF).

La riflessione sulla possibilità di definire una raccolta integrata CR-*AnaCredit* richiede, in primo luogo, di tenere conto delle differenze metodologiche esistenti tra le due raccolte informative (Tavola 5) tra le quali:

- i. la minore copertura in termini di *borrower* di *AnaCredit* rispetto alla CR, in quanto la prima raccoglie informazioni sulle sole persone giuridiche e solo dalle *credit institution*;
- ii. la maggiore granularità dei dati di *AnaCredit* (raccolta *loan-by-loan*) rispetto alla CR (raccolta *borrower-by-borrower*) a fronte di una maggiore copertura della CR in termini di fenomeni rilevati (crediti di firma, derivati, garanzie ricevute);
- iii. il principale presupposto dell'obbligo segnaletico da parte degli intermediari (titolarità giuridica, esposizione al rischio di credito, attività di *servicing*);
- iv. le differenze nei criteri di classificazione dei crediti deteriorati tra *AnaCredit*<sup>61</sup> e la CR<sup>62</sup>.

<sup>61</sup> Cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014, Allegato V, Parte 2, punto 145.

<sup>62</sup> Nella Matrice dei Conti della Banca d'Italia la definizione di "esposizioni deteriorate" corrisponde a quella di *non-performing exposure* della normativa comunitaria. La disciplina segnaletica italiana contiene una specificità che consiste nella ulteriore articolazione delle "esposizioni deteriorate" in "sofferenze", "inadempienze probabili" ed "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" a seconda della probabilità associata al rimborso del prestito da parte del debitore.

Principali differenze tra *AnaCredit* e la Centrale dei rischi italiana


	Centrale dei rischi	<i>AnaCredit</i>
<b>Enti segnalanti</b>	- Banche, società finanziarie, società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti, OICR, Cassa Depositi e Prestiti, compagnie di assicurazione che verranno autorizzate a erogare finanziamenti	- Tutte le <i>credit institution</i> (inclusa la Cassa Depositi e Prestiti) operanti sul territorio italiano non esonerate sulla base dei criteri previsti dal Regolamento <i>AnaCredit</i> (incluse eventuali loro filiali estere europee)
<b>Condizione di segnalazione</b>	- Enti segnalanti giuridicamente titolari dei crediti	- Enti segnalanti che sono creditori dello strumento rilevato, esposti al rischio di credito dello strumento o che ricoprono il ruolo di <i>servicer</i>
<b>Soggetti segnalati</b>	- Tutte le controparti residenti e non residenti in Italia (imprese, famiglie, PA, etc.). Nel caso delle filiali estere vengono segnalate solo le controparti residenti in Italia	- Controparti residenti e non residenti in Italia, classificate come <i>legal entities</i> e diverse dalle persone fisiche (famiglie e ditte individuali)
<b>Periodicità</b>	- Mensile	- Mensile/trimestrale
<b>Operazioni oggetto di rilevazione</b>	- Finanziamenti e relative garanzie, derivati finanziari OTC, crediti di firma (sono esclusi i depositi tra banche e i margini con le controparti centrali)	- Tutte le operazioni classificate come finanziamenti, depositi tra banche e controparti centrali, garanzie
<b>Livello di granularità</b>	- Segnalazione <i>borrower-by-borrower</i> (circa 19 variabili informative)	- Segnalazione <i>loan-by-loan</i> (88 variabili informative)
<b>Soglia di censimento</b>	- Soglia riferita alla posizione complessiva del debitore nei confronti dell'intermediario: 30.000 € per i crediti non in sofferenza, 250 € per quelli in sofferenza	- Soglia riferita alla posizione complessiva del debitore nei confronti dell'intermediario: 25.000 €

Osservando le due rilevazioni gestite *stand alone*, è possibile apprezzare quantitativamente alcune di queste differenze. Dal punto di vista degli intermediari segnalanti (Figura 1), le due rilevazioni presentano differenze sostanziali: nella media del periodo compreso tra settembre 2018 e giugno 2019 in CR il numero di banche segnalanti è risultato circa doppio rispetto a quello dei segnalanti in *AnaCredit* (491 e 262, rispettivamente). La minore numerosità complessiva delle banche segnalanti in *AnaCredit* dipende dal consistente numero di quelle che hanno potuto usufruire della deroga ai sensi dell'art. 16(1) del Regolamento *AnaCredit* (249 nella valutazione condotta a marzo 2019). Il lieve aumento del numero di banche segnalanti che si osserva nell'ultimo mese di ciascun trimestre dipende dall'applicazione, da

parte della Banca d'Italia, della discrezionalità prevista dall'art. 16(2) del Regolamento *AnaCredit* che consente di passare alla frequenza trimestrale di segnalazione per le banche di piccole dimensioni (78 nella valutazione condotta a marzo 2019). La CR (cfr. parte blu dell'istogramma), oltre alla maggiore numerosità di banche segnalanti rispetto ad *AnaCredit* dovuta alle suddette ragioni, presenta una forte incidenza di altre istituzioni segnalanti sul totale, corrispondente a circa il 60%. Tra le altre istituzioni che non sono già destinatarie della normativa *AnaCredit* vi sono le società finanziarie, le società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti, gli OICR e le compagnie di assicurazione (identificate in arancio negli istogrammi).

Figura 1

*AnaCredit* vs Centrale dei rischi: Intermediari segnalanti



Fonte: Centrale dei Rischi e *AnaCredit*


Con riferimento invece al numero di controparti (debitori e fornitori di protezione)<sup>63</sup> e di esposizioni (strumenti e garanzie) segnalate nelle due rilevazioni fin da settembre 2018 (Figura 2), emergono sensibili differenze tra le due segnalazioni riconducibili principalmente: (i) al numero di intermediari segnalanti; (ii) al modello di raccolta (*loan-by-loan* vs *borrower-by-borrower*); (iii) al diverso perimetro di controparti (persone giuridiche vs persone fisiche e giuridiche) e diversa soglia di segnalazione (25.000 € vs 30.000 €); (iv) alle differenze nel perimetro di forme tecniche (finanziamenti, depositi tra banche e controparti centrali, garanzie vs finanziamenti e relative garanzie, derivati finanziari OTC, crediti di firma). Mentre in CR, per via del modello *borrower-by-borrower*, si può assumere un rapporto unitario tra numero di strumenti e di controparti, in *AnaCredit*, invece, il numero medio di strumenti per debitore

<sup>63</sup> Per via del diverso trattamento segnaletico delle obbligazioni solidali nelle due rilevazioni, le cointestazioni segnalate in CR sono state scomposte nei singoli cointestatari ed essi sono stati considerati a seconda della loro natura (persona fisica o persona giuridica).

si attesta circa a 6. Considerando anche le garanzie, il numero medio di esposizioni (strumenti e garanzie) rispetto al totale delle controparti (debitori e fornitori di protezione) si attesta attorno a 8. Il numero di persone giuridiche segnalate nelle due rilevazioni è molto simile: circa 1,1 milioni per ogni data contabile osservata. Infatti, nonostante le differenze sopra citate (cfr. i) - iv)), il numero di persone giuridiche segnalate in CR non risulta mai superiore al 7% di quello rilevato in *AnaCredit*. Il numero di persone fisiche segnalate in CR (in media 13,6 milioni) rappresenta più del 90% del totale delle controparti segnalate (cfr. istogrammi in celeste) e questo aspetto rileva come uno dei punti di attenzione nell'ottica dell'integrazione delle due rilevazioni.

**Figura 2**

***AnaCredit vs Centrale dei rischi: Controparti e Esposizioni***



Fonte: Centrale dei Rischi e *AnaCredit*.

## Conclusioni

L'evoluzione del *reporting framework* nazionale dei dati sul rischio di credito risulta molto legata agli sviluppi che si stanno registrando o che si realizzeranno a livello europeo nel prossimo futuro.

Nel panorama europeo, l'EBA e la BCE svolgono un ruolo di primo piano nell'ambito dei due principali pilastri della raccolta di dati bancari che sono quello della vigilanza e quello delle statistiche. L'integrazione di questi due pilastri si rende sempre più necessaria in chiave di razionalizzazione e riduzione degli oneri segnaletici per gli intermediari. In questo senso, l'art. 430 quater, inserito nel più ampio aggiornamento del Reg. (UE) 2019/876 del 20 maggio 2019, può costituire un importante impulso per l'avvio di una convergenza tra l'ambito statistico e di vigilanza. La previsione normativa stabilisce che l'EBA elabori una relazione di fattibilità sullo sviluppo di un sistema integrato per la raccolta di dati statistici, di risoluzione e di vigilanza da trasmettere alla Commissione Europea entro giugno 2020. Entro un anno dalla trasmissione, la Commissione dovrà presentare al Parlamento e al Consiglio europeo una proposta legislativa per l'istituzione di un sistema di segnalazione standardizzato e integrato. Le iniziative già avviate in ambito SEBC come il *Single Data Dictionary* (SDD)<sup>64</sup> e l'IReF possono costituire il punto di partenza di tale integrazione. L'utilizzo di un dizionario delle definizioni e dei concetti comune al mondo statistico e di vigilanza, tramite l'estensione dell'SDD già in uso in ambito SEBC, creerebbe i presupposti per un'ulteriore armonizzazione del *primary reporting* già previsto in ambito statistico con il progetto IReF.

*AnaCredit* costituisce un elemento importante in relazione all'armonizzazione dei flussi di ritorno nazionali sia per i paesi che hanno modificato o modificheranno gli attuali flussi prodotti, sia per quelli che ne costruiranno di nuovi. Sebbene la tendenza osservata nei paesi dell'area euro, orientata verso la scelta di integrare le CRP nazionali con la raccolta *AnaCredit*, possa rendere più vicino l'obiettivo della creazione di una Centrale dei rischi pubblica europea, la definizione di un quadro giuridico sovranazionale sulla materia, è indispensabile per il suo conseguimento.

<sup>64</sup> L'SDD contiene le definizioni e i concetti che descrivono il contenuto dei *dataset* esistenti nell'ambito del SEBC con l'obiettivo di aumentare il grado di armonizzazione nella raccolta delle informazioni creando un dizionario unico dei metadati utilizzato nella definizione dei *reporting requirement* all'interno del SEBC.

## Bibliografia

BCE, Regolamento (UE) 2016/867 del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE 2016/13).

BCE, AnaCredit Reporting Manual, Part I, II e III (2016).

BCE, Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca Centrale Europea del 23 novembre 2017 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2017/38).

BCE, *Feedback statement, response to the observations on the draft European Central Bank Regulation on the collection of granular credit and credit risk data*, maggio 2016.

BCE, *Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)*, marzo 2017.

BCE, *Addendum alle linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate*, marzo 2018.

BCE, *Eighth ECB Statistics Conference: moving beyond the aggregates*, Francoforte 6 luglio 2016. Atti conferenza.

BCE, *Banking Supervision: SSM supervisory priorities 2018*.

Banca d'Italia, Circolare n. 284/2013 *“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”*.

Banca d'Italia, Circolare n. 285/2013 *“Disposizioni di vigilanza per le banche”*.

Banca d'Italia, Circolare n. 139/1991 *“Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”*.

Banca d'Italia, (abrogata) Circolare n. 251/2003 *“Rilevazione analitica dei tassi di interesse – Istruzioni per le banche segnalanti”*

Banca d'Italia, Circolare n. 297/2017 *“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti”*

Banca d'Italia, Circolare n. 248/2002 *“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi”*

Banca d'Italia, *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sulle esposizioni in sofferenza*.

Banca d'Italia, *Il sistema per la valutazione della qualità dei crediti della Banca d'Italia*, settembre 2015.

Banca d'Italia, Note di Stabilità Finanziaria e Vigilanza n. 12, aprile 2018.

Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza n. 64, *La trasmissione della crisi finanziaria globale all'economia italiana. Un'indagine controfattuale, 2008-2010*. Aprile 2010



CERS, Raccomandazione del Comitato Europeo per il rischio sistemico del 31 ottobre 2016 relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (2017/C 31/01).

Collazo O. et al., *Use of AnaCredit granular data for macroprudential analysis*, BIS 2017.

Consiglio dell'Unione Europea, *Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa*, marzo 2017.

EBA, “*Guidelines EBA on creditworthiness assessment*”, 2015.

GRISS Report (*Groupe de Réflexion on the integration of statistical and supervisory data*), 2014.

Israël J.M. et al., “*The Analytical Credit Dataset A magnifying glass for analysing credit in the euro area*”, BCE Occasional Paper Series, n. 187, aprile 2017.

Israël J. M. et al., *The key role played by AnaCredit in closing real estate data gaps*, 2019.

Jappelli T. e Pagano M., *Information sharing in credit markets*, The Journal of Finance, vol. 48, n. 5, 1993.

Jappelli T. e Pagano M., *Information Sharing, Lending and Defaults: Cross-Country Evidence*, Journal of Banking and Finance, vol. 26, n. 10, 2002.

Perrella A. e Catz J., *Interconnecting multiple granular dataset to evaluate credit risks*, 17<sup>th</sup> International Conference on Credit Risk Evaluation, Designed for Institutional Targeting in finance, Venezia, 27-28 settembre 2018.

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 17 aprile 2019.

Signorini L.F., *Tra segnalazioni nazionali e reporting armonizzato europeo: rafforzare la cooperazione tra gli intermediari e le autorità*, Roma, 15 maggio 2018.

Tissot B., “*Closing information gaps at the global level - what micro data can bring*”, IFC Workshop on “*Combining micro and macro statistical data for financial stability analysis. Experiences, opportunities and challenges*”, BIS 2015.

Visco I., Intervento del Governatore della Banca d'Italia all'Assemblea degli Associati ABI del 12 luglio 2017.

Visco I., *Banche e finanza dopo la crisi: lezioni e sfide*, Lectio magistralis per il trentennale della Facoltà di Economia, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, 16 aprile 2018.

World Bank, *General Principles for credit reporting*, International Committee on Credit Reporting (ICCR), 2011.

## Elenco degli acronimi

AIRB	Advanced Internal Rating-Based
AnaCredit	Analytical Credit Dataset
BbB	Borrower-by-Borrower
BCE	Banca Centrale Europea
BCN	Banca/Banche Centrale Nazionale/i
BIRD	Banks' Integrated Reporting Dictionary
BSI	Balance Sheet Items
CB	Credit Bureau privati
CERS	Comitato Europeo per il Rischio Sistemico
COREP	Common Reporting
CR	Centrale dei rischi (italiana)
CRP	Centrale/i dei rischi pubblica/pubbliche
CSDB	Centralised Securities Database
DGI	Data Gaps Initiative
EAD	Exposure At Default
EBA	European Banking Authority
FINREP	Financial Reporting
FSB	Financial Stability Board
ICAS	In-house Credit Assessment System
IFRS	International Financial Reporting Standards
IMF	International Monetary Fund
IReF	Integrated Reporting Framework
ISIN	International Securities Identification Number
LEI	Legal Entity Identifier
LGD	Loss Given Default
LbL	Loan-by-Loan
MIR	MFIs (Monetary Financial Institutions) Interest Rates
NPE	Non-Performing Exposure
NPL	Non-Performing Loan
PD	Probabilità di Default
RMS	Reporting Member States
RWA	Risk Weighted Asset
SDD	Single Data Dictionary
SEBC	Sistema Europeo di Banche Centrali
SHS	Securities Holding Statistics
SREP	Supervisory Review and Evaluation Process
SSM	Single Supervisory Mechanism